

Determinazione n. 364 del 16/07/2021

L'UFFICIO PROPONENTE _____

Firma leggibile

Pescara, _____

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(fase di affidamento)

Marco Santedicola
Dott. Marco Santedicola

Pescara 16/07/2021

IL RESPONSABILE
UFFICIO GARE ED ESECUZIONE E CONTROLLO DEL CONTRATTO
Dott. Ing. Dino Centorame

Pescara, 16-07-2021

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E SE NE RILEVA L'IMPEGNO FINANZIARIO:

1200 - 1300

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO

Rita Verzulli
Dott.ssa Rita Verzulli

Pescara 16/07/21

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Santedicola

Pescara 16/07/2021

NOTE:

A.C.A. S.p.A. in House Providing – Società per azioni a totale capitale pubblico
Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 – 65125 Pescara

Tel. 085/41781 – Fax 085/4156113 – P. IVA 01318460688 – C.F. 91015370686 – C.C.I.A.A. di Pescara n. 55010/97

DETERMINAZIONE n. 364 del 16/07/2021

OGGETTO: Procedura aperta relativa alla consulenza ed assistenza nella gestione dei servizi informatici per la conduzione dei processi caratteristici di un'azienda che gestisce il servizio idrico integrato, comprensivi dell'accesso agli stessi e dei servizi di application service providing e hosting per l'infrastruttura applicativa dei sistemi.
CIG 8203231060

SOSTITUZIONE RUP FASE DI AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA (Investimento o Costo d'esercizio)	ESECUTORE	CIG/CUP	DATA INIZIO ATTIVITA'	DATA FINE ATTIVITA'	CODICE BUDGET
PERIODICITA' FATTURAZIONE	CONTRIBUTO IN CONTO DEDICATO IMPIANTO ENTE EROGATORE	IMPORTO CONTRIBUTO	IBAN CONTO DEDICATO	ATTIVITA' COMPARTO UMBUNDLI NG	IMPORTO AL NETTO DI IVA
					€ 1.200.000

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Santedicola
Dott. Marco Santedicola

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24/2020 ed in particolare il punto 5) relativo all'attribuzione delle competenze di cui all'art. 20 dello statuto;

Premesso:

- che con determina n. 63 in data 14.02.2020 veniva indetta la procedura di gara di cui in oggetto;
- che con la determina di cui sopra è stato nominato il rup della fase di affidamento nella persona dell'Ing. Bartolomeo Di Giovanni, ora in quiescenza;
- che con determina n. 190 in data 10.04.2020 è stata nominata la commissione giudicatrice nelle persone dell'Ing. Dino Centorame (Presidente), del Rag. Andrea Di Tomasso (componente interno alla stazione appaltante) e dell'Ing. Alfredo Salvatore (componente esterno alla stazione appaltante);
- che con determina n. 205 in data 20.04.2020 la commissione giudicatrice è stata integrata con ulteriore due commissari nelle persone del Dott. Giancarlo Gennari e del Dott. Massimiliano Violante (componenti interni alla stazione appaltante);
- che con determina n. 399 in data 27.08.2020 è stata aggiudicato l'appalto all'operatore economico Netribe Dmu srl;

Visti:

- la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – Sezione staccata di Pescara n. 00149/2021 pubblicata in data 17.03.2020 che ha ordinato ad ACA S.p.A. testualmente "(omissis) l'annullamento degli atti della procedura per le ragioni esposte comporta la caducazione degli atti di gara sin dalla valutazione delle offerte tecniche (inclusa), sicché, per garantire l'autonomia del giudizio sulle offerte tecniche ed economiche e l'indipendenza della nuova valutazione, la Stazione appaltante dovrà procedere nel seguente modo nella riedizione del potere:

- *il RUP, insieme alla precedente commissione, dovrà nuovamente chiudere e sigillare le offerte tecniche in seduta riservata e quelle economiche alla presenza delle offerenti, redigendo apposito verbale; il verbale con il contenuto delle offerte tecniche ed economiche, nonché quelli delle precedenti valutazioni qui annullate ovviamente non dovranno essere resi disponibili alla nuova commissione di cui al seguente alinea;*
 - *dovrà essere nominata una nuova commissione in diversa composizione (per le ragioni esplicitate in Tar Pescara ordinanza 273 del 2020, atteso che la disposizione di cui all'articolo 77 comma 11 del d.lgs. 50 del 2016 non può riguardare anche il caso in cui il riesame da parte della medesima commissione, che ha già valutato sia le offerte tecniche sia quelle economiche, impedirebbe di rispettare l'ordine cronologico di valutazione delle offerte tecniche ed economiche e dunque si porrebbe in insanabile contrasto con il divieto di commistione della valutazione delle due offerte, su cui vds. Tar Lazio, sentenza 13363 del 2019), che provvederà a riesaminare prima le offerte tecniche e poi quelle economiche, nel rispetto della disciplina di legge, della lex specialis e dei principi enunciati nella presente sentenza;*
 - *dette operazioni dovranno compiersi, con la redazione della graduatoria finale, entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza";*
- l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 03610/2021 pubblicata il 02.07.2021 di rigetto della domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza n. 149/2021 del TAR Abruzzo - Pescara
 - la comunicazione in data 15.07.2021 a mezzo mail-pec dall'Avv. Mirco D'Alicandro, legale incaricato da ACA S.p.A., assunta al protocollo in data 16.07.2021 al n. 16309;
 - del verbale del Consiglio di Amministrazione n 10 del 12.07.2021 che ha dato mandato al sottoscritto di provvedere all'esecuzione di quanto stabilito dalla Sentenza in argomento;


Preso atto, pertanto, dell'obbligo – pur in pendenza dell'appello - di dare esecuzione al dispositivo della pronuncia di primo grado;

DETERMINA

1. **di nominare** se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Ing. Bartolomeo Di Giovanni ora in quiescenza, supportato durante tale fase dal Dott. Benino Di Monte;
2. **di convocare** la commissione di gara, nella composizione di cui in premessa, affinché adempia pedissequamente a quanto disposto dalla Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – Sezione staccata di Pescara n. 00149/2021 pubblicata in data 17.03.2020 e nei termini perentori ed essenziali in essa indicati;
3. **di rinviare** la nomina della nuova commissione all'esito del termine delle operazioni di cui al punto che precede.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Marco Santedicola



Pagina bianca



Benino Di Monte <benino.dimonte@aca.pescara.it>

DETERMINA SOSTITUZIONE RUP

1 messaggio

Benino Di Monte <benino.dimonte@aca.pescara.it>

16 luglio 2021 12:42


A: Marco Santedicola <marco.santedicola@aca.pescara.it>, Dino Centorame <centorame@aca.pescara.it>, Antonio Croce <antonio.croce@aca.pescara.it>

CONSULENZA ED ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI PER LA CONDUZIONE DEI PROCESSI CARATTERISTICI DI UN'AZIENDA CHE GESTISCE IL SERVIZI IDRICO INTEGRATO, COMPRESIVI DELL'ACCESSO AGLI STESSI E DEI SERVIZI DI APPLICATION SERVICE PROVIDING E HOSTING PER L'INFRASTRUTTURA APPLICATIVA DEI SISTEMI

Dott. Benino Di Monte
benino.dimonte@aca.pescara.it

A.C.A. Sp.A. in House Providing
Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81
I - 65125 Pescara
Tel. +39 085 4178200 - tel. Diretto +39 085 4178206
Fax +39 085 4156113

 **DETERMINA SOSTITUZIONE RUP.doc**
291K



15/07/2021 12:16:09

**CdS: ACA spa / Terranova srl + Engineering I.I. spa - proc.to n. 3943/2021 r.r. -
ordinanza n. 3610/2021 reg. provv. caut.**

mirco d'alicandro <avvmircodalicandro@pec.giuffre.it>

a: aca.pescara@pec.it

Oggetto: procedura aperta relativa alla consulenza ed assistenza nella gestione dei servizi informatici per la conduzione dei processi caratteristici di un'azienda che gestisce il servizio idrico integrato, comprensivi dell'accesso agli stessi e dei servizi di application service providing e hosting per l'infrastruttura applicativa dei sistemi.

A seguito della riunione di ieri, confermo che, dopo l'emissione da parte del C.d.S. dell'ordinanza di rigetto della domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza n. 149/2021 del TAR Abruzzo - Pescara (già trasmessaVi, ma che torno ad allegare per comodità), si rende attuale per ACA spa, pur in pendenza dell'appello, l'obbligo di dare esecuzione al dispositivo della pronuncia di primo grado, che di seguito testualmente riporto:

" (omissis) l'annullamento degli atti della procedura per le ragioni esposte comporta la caducazione degli atti di gara sin dalla valutazione delle offerte tecniche (inclusa), sicché, per garantire l'autonomia del giudizio sulle offerte tecniche ed economiche e l'indipendenza della nuova valutazione, la Stazione appaltante dovrà procedere nel seguente modo nella riedizione del potere:

- il RUP, insieme alla precedente commissione, dovrà nuovamente chiudere e sigillare le offerte tecniche in seduta riservata e quelle economiche alla presenza delle offerenti, redigendo apposito verbale; il verbale con il contenuto delle offerte tecniche ed economiche, nonché quelli delle precedenti valutazioni qui annullate ovviamente non dovranno essere resi disponibili alla nuova commissione di cui al seguente alinea:

- dovrà essere nominata una nuova commissione in diversa composizione (per le ragioni esplicitate in Tar Pescara ordinanza 273 del 2020, atteso che la disposizione di cui all'articolo 77 comma 11 del d.lgs. 50 del 2016 non può riguardare anche il caso in cui il riesame da parte della medesima commissione, che ha già valutato sia le offerte tecniche sia quelle economiche, impedirebbe di rispettare l'ordine cronologico di valutazione delle offerte tecniche ed economiche e dunque si porrebbe in insanabile contrasto con il divieto di commistione della valutazione delle due offerte, su cui vds. Tar Lazio, sentenza 13363 del 2019), che provvederà a riesaminare prima le offerte tecniche e poi quelle economiche, nel rispetto della disciplina di legge, della lex specialis e dei principi enunciati nella presente sentenza;

- dette operazioni dovranno compiersi, con la redazione della graduatoria finale, entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza".

Resto ovviamente a disposizione per qualsiasi chiarimento o altra necessità.

Cordiali saluti.

Avv. Mirco D'Alicandro

Allegati:

ordinanza CdS.pdf

Pubblicato il 02/07/2021

N.03610 2021 REG.PROV.CAU.
N. 03943/2021 REG.RIC.

Firmato
digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3943 del 2021, proposto da

A.C.A. – Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Mirco D'Alicandro, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;

contro

Terranova S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Stancanelli, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Elia Barbieri, Stefano Vinti e Angelo Buongiorno, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;

nei confronti

Netribe Dmu S.r.l., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione

staccata di Pescara, sez. I, n. 149/2021, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Terranova S.r.l. e di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2021, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, d. l. n. 28/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 70/2020, e richiamato dall'art. 25 d. l. n. 137, convertito in l. 176/2020, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e) d.l. 44/2021 il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti gli avvocati D'Alicandro, Stancanelli e Buongiorno;

Ritenuto che non sussistono, in considerazione della pluralità e complessità delle questioni sollevate, i presupposti per la immediata definizione della lite ai sensi dell'art. 120, comma 6 cod. proc. amm.;

Considerato che l'appello non appare, ad una sommaria delibazione, assistito da sufficienti elementi di fondatezza;

Ritenuto che le spese della presente fase processuale possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge l'istanza cautelare e fissa, per la trattazione nel merito della controversia, la pubblica udienza del 27 gennaio 2022.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2021, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, d. l. n. 28/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 70/2020, e richiamato dall'art. 25 d. l. n. 137, convertito in l. 176/2020, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e) d.l. 44/2021 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Grasso

IL PRESIDENTE
Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO

Publicato il 17/03/2021

N. 00149/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00366/2020 REG.RIC.
N. 00379/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 366 del 2020, proposto da Engineering Ingegneria Informatica S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elia Barbieri, Stefano Vinti, Angelo Buongiorno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

A.C.A. - Azienda Comprensoriale Acquedottistica in House Providing S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirco D'Alicandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via G.Chiarini n. 161;

nei confronti

Netribe Dmu S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Naccarato, Davide Gambetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 379 del 2020, proposto da Società Terranova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Stancanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Diego De Carolis in Pescara, c.so V. Emanuele II, Sc. A, n. 161;

contro

A.C.A. - Azienda Comprensoriale Acquedottistica in House Providing S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirco D'Alicandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mirco D'Alicandro in Pescara, via G.Chiarini n. 161;

nei confronti

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elia Barbieri, Stefano Vinti, Angelo Buongiorno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Netribe Dmu S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Naccarato, Davide Gambetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

quanto al ricorso n. 366 del 2020:

per l'annullamento

- della Determinazione n. 399 del 27 agosto 2020, con cui è stata disposta l'approvazione dei verbali di gara e l'aggiudicazione a vantaggio della **Netribe DMU** della procedura aperta relativa alla consulenza ed assistenza nella gestione dei servizi informatici per la conduzione dei processi caratteristici di un'azienda che gestisce il servizi idrico integrato, comprensivi dell'accesso agli stessi e dei servizi di application service providing e hosting per l'infrastruttura applicativa dei sistemi (all. n. 1);
- dei verbali di gara e in particolare del verbale n. 7 del 22 luglio 2020 con cui è stata formata la graduatoria finale (all. n. 2);

• della nota di A.C.A. S.p.A. del 29 settembre 2020, prot. n. 15837, con cui è stata respinta la domanda di riesame presentata dalla Engineering Ingegneria Informatica (all. n. 3);

• di ogni altro atto connesso conseguente e presupposto, anche se non conosciuto;

nonché

per la declaratoria di nullità ed inefficacia del contratto di appalto inerente la gara sopraindicata, ove stipulato anche in corso di giudizio;

e per la conseguente condanna

della Stazione Appaltante al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente economico..

quanto al ricorso n. 379 del 2020:

per l'annullamento

A) della determina n. 399 del 27 agosto 2020, di aggiudicazione definitiva della Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 avente a oggetto la “consulenza ed assistenza nella gestione dei servizi informatici per la conduzione dei processi caratteristici di un'azienda che gestisce il servizio idrico integrato, comprensivi dell'accesso agli stessi e dei servizi di application service providing e hosting per l'infrastruttura applicativa dei sistemi” (doc. 1), comunicata ex art. 76, c. 5, del D.Lgs. 50/2016. in pari data; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, se lesivo, ivi compresi:

B) i verbali di gara (da 1 a 7) e la relativa proposta di aggiudicazione in favore della **Netribe Dmu s.r.l.** (doc. 2)

nonché, per quanto occorrer possa

C) della comunicazione del RUP del 29 settembre 2020, prot n. 15823 (doc. 3)..

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di **Netribe Dmu S.r.l.** e di **A.C.A. - Azienda Comprensoriale Acquedottistica in House Providing S.p.A.**, e di

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica telematica del giorno 12 febbraio 2021 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

- entrambi i ricorsi riguardano la procedura di gara indetta dalla A.C.A. S.p.A. in house providing per l'aggiudicazione dell'appalto di servizi relativo alla consulenza e assistenza nella gestione dei servizi informatici per la gestione del servizio idrico integrato, di importo di € 1.200.000,00, per una durata di 5 anni, con rinnovo per altri 4 e da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la ricorrente nel ricorso 366 del 2020, Engineering spa, è risultata seconda classificata, dietro alla controinteressata in entrambi i ricorsi **Netribe** srl; mentre la ricorrente nel ricorso 379 del 2020, Terranova srl, si è collocata al terzo posto;
- la Engineering spa lamenta innanzitutto che l'offerta della prima classificata non sarebbe conforme al Capitolato Tecnico, par. 3.1, n. 2), laddove non ha previsto un'unica applicazione con un unico data base di appoggio, la medesima chiede inoltre il subentro nel contratto o in subordine il risarcimento del danno per equivalente;
- la Terranova srl, invece, lamenta: - che la commissione di gara, dopo aver aperto le buste contenenti l'offerta tecnica in seduta riservata, nelle successive sedute del 29 maggio (di cui al verbale n. 3) e 4 giugno (di cui al verbale n. 4) ha stabilito di "predisporre dei quesiti da inviare ai partecipanti ai fini di chiarire alcuni aspetti tecnici delle relative proposte", ma il successivo 22 giugno (verbale n. 5), rilevato che "i chiarimenti forniti non soddisfano le aspettative della Commissione", ha richiesto che alle attività dimostrative, da

tenersi in seduta separata per i vari offerenti, partecipasse anche “personale rappresentante degli operatori economici in condizione di assumere impegni Vs. la stazione appaltante”, e nel corso di tale attività quantomeno al rappresentante della società ricorrente non sarebbero stati chiesti solo “chiarimenti di natura tecnica sulla demo in visione, utili a meglio comprendere le modalità operative del software offerto, ma anche estensioni dello stesso con servizi accessori, per il quale al rappresentante presente è stato chiesto di formulare un’offerta verbale vincolante anche sotto il profilo economico”; - che anche le offerte economiche sono state aperte in seduta riservata (del 22 luglio 2020 e di cui al verbale n. 7), nonostante il disciplinare di gara al paragrafo 95.2 prevedesse la seduta pubblica per tale operazione; - che nella busta contenente l’offerta economica della prima classificata mancherebbe la dichiarazione prevista dal punto 8.1.3 del disciplinare di gara (“*In sede di offerta, il concorrente deve dichiarare che l’offerta è impegnativa, remunerativa nonché fissa ed invariabile*”), che la Stazione appaltante non avrebbe acquisito neanche successivamente con il soccorso istruttorio (peraltro non ammissibile secondo la ricorrente, trattandosi di una dichiarazione inerente il contenuto dell’offerta), avendola ritenuta irrilevante poiché la mancata produzione non sarebbe espressamente sanzionata dalla lex specialis con la esclusione; - che l’aver convocato il personale delle partecipanti alla gara, in condizioni di poter assumere impegni per le medesime, al fine dichiarato di assumere chiarimenti sulle offerte tecniche, avrebbe determinato una indebita commissione tra valutazione tecnica ed economica e un vulnus al principio di imparzialità della procedura, tanto più rilevante atteso che nel caso di specie la prima classificata avrebbe ottenuto un punteggio nettamente superiore alle altre due proprio nella valutazione della offerta tecnica, scrutinata secondo le criticate modalità; - la terza classificata esponendo tali censure ha dunque chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione e degli atti di gara presupposti; - è stata accolta l’istanza cautelare nel ricorso 379 del 2020, disponendosi anche l’acquisizione delle registrazioni dell’audizione del personale delle

concorrenti convocato per i chiarimenti alle offerte tecniche;

- è stata altresì accolta l'istanza cautelare nel ricorso 366 del 2020, rilevandosi che "anche la stazione appaltante nelle sue difese sostiene che l'offerta della prima classificata proponeva la integrazione tra due distinti Data base";

- all'udienza del 12 febbraio 2021 la causa è passata in decisione;

- i ricorsi debbono essere riuniti ai fini della decisione, stante la evidente connessione oggettiva e soggettiva;

- deve essere esaminato per primo il ricorso 379 del 2020, contenendo esso censure idonee a travolgere l'intera procedura di gara, risultato del resto corrispondente alle conclusioni della ricorrente la quale oltre a chiedere l'annullamento dell'aggiudicazione ha chiesto anche l'annullamento degli atti e provvedimenti presupposti;

- appare innanzitutto carente di interesse la censura contenuta nel medesimo ricorso e riguardante la mancanza della dichiarazione prevista dal punto 8.1.3 del disciplinare di gara nella busta contenente l'offerta economica della prima classificata, atteso che l'accoglimento di tale censura non sarebbe idoneo al conseguimento del bene del vita, non incidendo sulla posizione della seconda classificata;

- sono invece fondate le censure idonee a travolgere l'intera procedura, che sono sostenute dall'interesse alla riedizione della gara e dunque a ottenere una ulteriore chance di aggiudicazione in quanto attengono comunque a una condotta che riguarda le stesse operazioni di valutazione e non a solo giudizio formulato con riferimento alla singola offerta;

- il Collegio ritiene fondate tali censure, in quanto la giurisprudenza ha affermato che, al di fuori delle ipotesi di chiarimenti espressamente previsti in sede di procedura negoziata, dialogo competitivo o valutazione dell'anomalia delle offerte, non è consentito chiedere chiarimenti o integrazioni relativamente alle offerte, anche al solo fine di meglio comprenderne la portata (cfr. ex professo Consiglio di Stato, sentenza 9577 del 2010, resa sulla

disciplina del previgente codice dei contratti pubblici, ma esprimendo principi validi anche per le gare disciplinate dal d.lgs. 50 del 2016);

- in particolare la giurisprudenza ha chiarito che il potere istruttorio generale di cui all'articolo 6 della legge 241 del 1990, in materia di gare pubbliche, deve essere limitato dalla esigenza non solo di garantire la par condicio tra gli offerenti ma soprattutto di evitare di consentire all'offerente "di chiarire aspetti dell'offerta che si presentano oscuri per colpa dell'offerente, vale a dire perché l'offerente, pur potendo essere chiaro, non lo è stato";

- nel caso di specie, i rappresentanti dei singoli offerenti sono stati sentiti singolarmente e sebbene l'Amministrazione abbia depositato le trascrizioni delle registrazioni dei colloqui tale cautela non appare al Collegio idonea a scongiurare il pericolo che l'interlocuzione tra l'offerente e la commissione, al di fuori delle ipotesi tipizzate, abbia potuto influire sul giudizio di quest'ultima;

- del resto, come ben evidenziato dalla ricorrente, le registrazioni non coprono tutte le conversazioni e di ciò v'è prova a esempio in uno specifico passaggio in cui si fa riferimento a un discorso avvenuto durante una pausa della registrazione (*"durante la pausa si è accennato a un problema"*);

- in sostanza il Collegio ritiene, con la richiamata giurisprudenza, che essendo tipizzati e dunque assistiti da particolari cautele i casi di dialogo e interlocuzione tra gli offerenti e la commissione, tale possibilità non possa essere generalizzata proprio per salvaguardare anche il pericolo che possa essere compromessa la segretezza e la indipendenza del giudizio della commissione nella valutazione delle offerte tecniche;

- l'accoglimento di tale censura, in quanto idoneo a travolgere l'intera procedura di gara fino alla valutazione delle offerte economiche (inclusa), appare assorbente in relazione a tale interesse, e comporta dunque la carenza di interesse all'esame dell'ulteriore censura sul procedimento di apertura delle buste, contenuta nel ricorso 379 del 2020; tale accoglimento, inoltre, implicando l'annullamento più a monte degli atti del procedimento, determina

anche la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso 366 del 2020, che riguarda invece solo la validità del provvedimento di aggiudicazione alla controinteressata;

- quest'ultimo ricorso può essere sommariamente valutato al solo fine di decidere in ordine alle spese, cioè sotto il profilo della cd. soccombenza virtuale, e a tale scopo il Collegio ritiene sufficiente richiamare quanto già esposto in sede cautelare, ove si è osservato, con statuizione non appellata, che appare fondata la dedotta "violazione del par. 3.1, n.2) del Capitolato Tecnico ove si è disposto che *"al fine di garantire il costante allineamento dei dati e la coerenza fra gli stessi il Sistema Informatico gestionale alla base del servizio dovrà essere costituito da un'unica applicazione con un unico DB di appoggio"*, atteso che anche la stazione appaltante nelle sue difese sostiene che l'offerta della prima classificata proponeva la integrazione tra due distinti Data base";

- le spese, liquidate in dispositivo, seguono dunque il criterio della soccombenza per entrambi i ricorsi, in favore delle ricorrenti e a carico della Stazione appaltante e della comune controinteressata prima classificata, mentre sono ovviamente integralmente compensate tra le ricorrenti stesse, cioè tra loro;

- l'annullamento degli atti della procedura per le ragioni esposte comporta la caducazione degli atti di gara sin dalla valutazione delle offerte tecniche (inclusa), sicché, per garantire l'autonomia del giudizio sulle offerte tecniche ed economiche e l'indipendenza della nuova valutazione, la Stazione appaltante dovrà procedere nel seguente modo nella riedizione del potere:

- il RUP, insieme alla precedente commissione, dovrà nuovamente chiudere e sigillare le offerte tecniche in seduta riservata e quelle economiche alla presenza delle offerenti, redigendo apposito verbale; il verbale con il contenuto delle offerte tecniche ed economiche, nonché quelli delle precedenti valutazioni qui annullate ovviamente non dovranno essere resi disponibili alla nuova commissione di cui al seguente alinea;

- dovrà essere nominata una nuova commissione in diversa composizione (per le ragioni esplicitate in Tar Pescara ordinanza 273 del 2020, atteso che la disposizione di cui all'articolo 77 comma 11 del d.lgs. 50 del 2016 non può riguardare anche il caso in cui il riesame da parte della medesima commissione, che ha già valutato sia le offerte tecniche sia quelle economiche, impedirebbe di rispettare l'ordine cronologico di valutazione delle offerte tecniche ed economiche e dunque si porrebbe in insanabile contrasto con il divieto di commistione della valutazione delle due offerte, su cui vds. Tar Lazio, sentenza 13363 del 2019), che provvederà a riesaminare prima le offerte tecniche e poi quelle economiche, nel rispetto della disciplina di legge, della lex specialis e dei principi enunciati nella presente sentenza;
- dette operazioni dovranno compiersi, con la redazione della graduatoria finale, entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti,

previa riunione, accoglie il ricorso 379 del 2020, secondo quanto indicato in motivazione, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso 366 del 2020; e ordina conseguentemente all'Amministrazione di procedere nel senso indicato in motivazione.

Condanna l'Amministrazione resistente e **Netribe** srl, in solido tra loro, al pagamento in favore della Engineering spa e Terranova srl della somma di euro 4.000,00 ciascuna (per un totale di euro 8.000,00), oltre contributo unificato e accessori come per legge, a titolo di spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere

Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Massimiliano Balloriani

IL PRESIDENTE
Paolo Passoni

IL SEGRETARIO